

«Il risarcimento del danno – patrimoniale e non – patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima».

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23426/2014, accogliendo il ricorso di una assicurazione condannata dalla Corte d'Appello di Potenza a risarcire integralmente la moglie ed i figli di un uomo deceduto in un incidente stradale nonostante fosse stato ritenuto corresponsabile del sinistro al 50%.

La norma - Spiegano i giudici di Piazza Cavour che la fattispecie è disciplinata dall'**articolo 1227, comma 1, del codice civile**, il quale stabilisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma, infatti, disciplina «la causalità tra condotta e danno» chiarendo che il concorso della vittima esclude tale nesso. In tal modo *«viene a mancare la concepibilità stessa d'una responsabilità purchessia in capo all'offensore»*. *«Responsabilità che mancherà del tutto, se la condotta della vittima ha avuto efficacia causale assorbente; o in misura proporzionale all'apporto causale di questa, se la condotta della vittima ha avuto efficacia causale concorrente»*.

E tale regola, spiega la sentenza, trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del danno abbia, con la propria condotta colposa, concausato la propria morte. *«Anche in questo caso – prosegue la Corte – il responsabile non potrà essere chiamato a rispondere integralmente del danno patito dai congiunti della vittima, per la semplice ragione che dove vi è colpa della vittima manca il nesso di causa tra azione e danno, e dove manca questo non sorge responsabilità»*. E questa *«è l'unica conclusione consentita dalla lettera dell'art. 1227 c.c.»*.

Del resto anche l'analisi letterale del testo della norma conduce allo stesso approdo. Infatti, l'articolo 1227 del Cc espressamente prevede che il risarcimento debba essere ridotto secondo l'entità delle *«conseguenze che (...) sono derivate»* dalla condotta della vittima. *«Ciò rende manifesto che i danni causati dalla vittima a se stessa non sono considerati dalla legge una "conseguenza" della condotta dell'offensore, e non possono essergli ascritti»*. E dilungandosi in un excursus storico – geografico la Cassazione ricostruisce come una simile norma abbia un portato secolare essendo maturata nel XVI secolo e sia ormai diffusa in Europa ed anche nei paesi di common law.

Rc auto - Definito il quadro giuridico generale, i giudici chiariscono che la regola per cui in caso di morte il concorso di colpa della vittima *«è opponibile ai congiunti di questa, è pienamente operante anche nella materia dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile»*. E *«non collide»* neppure col diritto comunitario, *«anzi è sottratta alla sua disciplina»*. In questo senso la Corte di Lussemburgo ha chiarito che *«l'obbligo di copertura, da parte dell'assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati da autoveicoli a soggetti terzi costituisce un aspetto distinto rispetto a quello dell'ampiezza del risarcimento a favore di tali terzi a titolo della responsabilità civile dell'assicurato»*. E solo il primo è definito e garantito dalla normativa dell'Unione, mentre la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale.

Mala gestio - Infine, sempre censurando la sentenza della Corte d'Appello, la Corte ha

chiarito che la mala gestio di un istituto assicurativo non può dipendere dal fatto di non aver dato seguito ad una richiesta di risarcimento inviata da una vittima di un sinistro stradale. Infatti, le assicurazioni devono «*vagliare*» le domande, in quanto «*accogliere una richiesta risarcitoria destituita di fondatezza giuridica o non corredata da prove sufficienti esporrebbe l'assicuratore della r.c.a. a responsabilità contrattuale nei confronti del proprio assicurato, per essersi reso inadempiente al patto di gestione della lite ed avere determinato così la lievitazione del premio per effetto della formula tariffaria bonus/malus*».